



Comune di Trieste

Area Pianificazione Territoriale

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE
O IN VISTA DI ESSE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE**

Approvato con DC n. 53 dd. 22.06.2009

INDICE

TITOLO I – AMBITO APPLICATIVO, DEFINIZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 1 Ambito applicativo	pag. 3
Art. 2 Definizioni generali	pag. 3
Art. 3 Definizioni dei mezzi pubblicitari	pag. 4
Art. 4 Limiti ed esclusioni dal regime autorizzativo	pag. 5

TITOLO II – NORME COMUNI A TUTTI I MEZZI PUBBLICITARI

Art. 5 Norme Generali	pag. 6
Art. 6 Pubblicità in prossimità di edifici o nelle aree tutelate dai beni culturali	pag. 8
Art. 7 Pubblicità in prossimità di edifici o nelle aree tutelate dai beni paesaggistici	pag. 8
Art. 8 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi	pag. 8

TITOLO III - CARATTERISTICHE DEI SINGOLI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 9 Insegne di esercizio	pag. 9
Art. 10 Preinsegne	pag. 10
Art. 11 Cartelli	pag. 11
Art. 12 Impianti di pubblicità o propaganda	pag. 11
Art. 13 Impianti pubblicitari e di servizio	pag. 11
Art. 14 Striscioni, locandine e stendardi -Promozione di manifestazioni e spettacoli	pag. 11
Art. 15 Segni orizzontali reclamistici	pag. 12
Art. 16 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio	pag. 12
Art. 17 Pubblicità a messaggio variabile	pag. 12
Art. 18 Gigantografie su ponteggi nei cantieri edili	pag. 13
Art. 19 Pubblicità fonica	pag. 13

TITOLO IV – REGIME AUTORIZZATIVO

Art. 20 Autorizzazioni	pag. 13
------------------------	---------

TITOLO V – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 Sanzioni Amministrative	pag. 15
Art. 22 Abrogazioni	pag. 15
Art. 23 Entrata in vigore	pag. 15

TITOLO I – AMBITO, DEFINIZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 1 - Ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse nel *Centro Abitato del Comune di Trieste*, sulle strade urbane di quartiere e locali come definite dal Piano Generale del Traffico Urbano vigente, nonché il relativo regime autorizzativo previsto dall'art. 23 del Codice della Strada.

Il presente Regolamento non disciplina:

- a) le pubbliche affissioni e la pubblicità sugli impianti individuati nel Piano Generale degli Impianti del Comune di Trieste, salvo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 17;
 - b) le regole ed i vincoli di carattere urbanistico/edilizio (stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale e da eventuali Piani Regolatori Particolareggiati).
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme del D. Lgs 30.04.1992 n. 285, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, del D. Lgs 22.01.2004 n. 42 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Definizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si assumono le seguenti definizioni:
 - a) *Centro abitato* del Comune di Trieste: quello perimetrato dalla deliberazione giunta n. 2350 del 19.07.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - b) *Centro storico*: quello individuato dalle zone A del vigente Piano Regolatore Generale Comunale.
 - c) *Nuclei originari di S. Croce, Prosecco e Contovello*, nonché *borghi originari*: quelli individuati dalla variante 66 PRGC di Trieste approvata con deliberazione consiliare n. 37 del 15.04.1997.
 - d) *Aree pedonali urbane e strade chiuse al traffico*: quelle individuate dalle ordinanze definitive vigenti in linea di viabilità.
 - e) *Intersezione*: area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una o dall'altra di esse.
 - f) *Distanza dall'intersezione*: la minore tra le distanze misurate dall'area di intersezione.
 - g) *Superficie del mezzo pubblicitario*: la superficie della minima figura piana geometrica in cui è iscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Beni Culturali
Per "*in prossimità dei beni culturali*", indicato nell'art. 10 del D. Lgs n. 42/2004, si intende l'area su strada delimitata dall'ambito del bene tutelato fino al limite della carreggiata stradale antistante, nonché l'area stradale antistante che può interferire prospetticamente sulla percezione del bene vincolato medesimo.

3. Beni paesaggistici

Per “*in prossimità dei beni paesaggistici*”, indicati nell’art. 134 del D. Lgs n. 42/2004, si intende l’area su strada adiacente a quella sottoposta a vincolo fino al limite della carreggiata stradale antistante, nonché l’area stradale antistante che può interferire prospetticamente sulla percezione del bene vincolato medesimo.

Art. 3 - Definizioni dei mezzi pubblicitari

1. Ai fini delle norme del presente Regolamento per mezzi pubblicitari si intendono tutti quelli definiti dall’art. 47 del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito riportati:

- a) **Insegna di esercizio:** si definisce *insegna di esercizio* la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- b) **Preinsegna:** si definisce *preinsegna* la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- c) **Sorgente luminosa:** si definisce *sorgente luminosa* qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- d) **Cartello:** si definisce *cartello* un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- e) **Striscione, locandina e stendardo:** si definisce *striscione, locandina e stendardo* l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o, comunque, non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Nello specifico, per striscione si intende un elemento sospeso sulla carreggiata, per locandina un elemento di modeste dimensioni generalmente collocato sui pali esistenti lungo le strade, per stendardo un manufatto posto in aderenza o a bandiera sugli edifici.
- f) **Segno orizzontale reclamistico:** si definisce *segno orizzontale reclamistico* la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- g) **Impianto pubblicitario di servizio:** si definisce *impianto pubblicitario di servizio* qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, parcometri e distributori automatici di biglietti, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** si definisce *impianto di pubblicità o propaganda* qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. I mezzi elencati al comma precedente ai punti b) e) f) g) h) vengono indicati per brevità con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

Art. 4 – Limiti ed esclusioni dal regime autorizzativi

1. Non vengono considerati *mezzi pubblicitari in vista della strada* e quindi non sono assoggettati al regime autorizzativo di cui all'art. 23 del Codice della Strada:
- a) le targhe non luminose di dimensione massima di mq 0,12, indicanti attività professionali, imprenditoriali, sanitarie, e simili; le stesse dovranno essere collocate unicamente sui portoni o nelle immediate vicinanze. In caso di più targhe, riferendosi a diverse attività, le medesime dovranno avere le stesse dimensioni, un colore preferibilmente bronzeo o acciaio e, possibilmente, essere collocate su un portatarghe;
 - b) le targhe di dimensione 12 x 8 cm da apporre nelle immediate adiacenze del portone di ingresso di ogni stabile che ne individuano l'amministratore (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico);
 - c) le scritte sulle tende a servizio delle attività commerciali e pubblici esercizi a condizione che le stesse non abbiano un'altezza superiore a m 0,30;
 - d) i cartelli di cantiere, compresa l'eventuale pubblicizzazione dei materiali edili ed impiantistici utilizzati, purché posti all'interno del cantiere di riferimento, limitatamente alla durata dello stesso e della superficie massima di mq 4 complessivi per ogni facciata o lato del cantiere;
 - e) le insegne di esercizio, supportate da telo delle dimensioni non superiori a quelle preesistenti, sui ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici, per un periodo non superiore alla durata dei lavori, a condizione che il mezzo pubblicitario riguardi l'attività preclusa alla vista dal ponteggio stesso, sia collocato parallelo al senso di marcia dei veicoli e non precluda la visibilità dei segnali stradali;
 - f) le bacheche rettangolari (dimensione massima m 0,40 x m 0,50 x m 0,10) apposte sulle facciate degli edifici, una per ogni esercizio interessato, contenenti esclusivamente scritte alfanumeriche;
 - g) gli avvisi di locazione o vendita di un immobile di forma rettangolare (dimensione massima m 0,30 x m 0,21) posizionati sul portone dello stabile cui si riferiscono;
 - h) la pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche, di forma rettangolare (dimensione massima di m 0,40 x m 0,50), posta sulle facciate e/o gli spazi esterni degli esercizi di vendita;

- i) i mezzi pubblicitari installati in corrispondenza delle aree pedonali e/o strade chiuse al traffico, se non visibili direttamente dalle strade aperte alla circolazione e nei limiti dimensionali previsti dal presente regolamento e nel rispetto dell'art. 8. A tal fine, per visibilità diretta si intende quella a disposizione entro un cono visivo delimitato sia a destra che a sinistra da una retta inclinata di 5° rispetto il filo degli edifici lungo le strade percorse da veicoli adiacenti all'area pedonale;
 - j) le vetrofanie, le locandine e i pannelli riproducenti insegne, messaggi pubblicitari e pubblicità di manifestazioni e spettacoli, applicati sui fori vetrina, purché paralleli al senso di marcia, in aderenza al serramento, nei limiti dimensionali previsti dal presente regolamento e nel rispetto dell'art. 8;
 - k) i mezzi pubblicitari, anche luminosi, interni alle vetrine degli esercizi commerciali, purché non provochino abbagliamento e sia limitato l'uso del colore rosso o verde;
 - l) le sorgenti luminose poste in corrispondenza della porta principale dell'esercizio da tenere accese dall'imbrunire alla chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 185 del R. D. 6 maggio 1940 n. 635 a condizione che siano di semplice fattura, non provochino abbagliamento e non emettano luce rossa o verde;
 - m) le sorgenti luminose supportate da fari, lampioni, neon ecc. di illuminazione della facciata e degli esercizi che non siano legati a messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8;
 - n) le decorazioni e gli addobbi natalizi, che non contengano messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento;
 - o) gli stendardi relativi alla promozione di manifestazioni culturali collocati in aderenza agli edifici sedi delle medesime, purché non contengano messaggi pubblicitari o marchi commerciali e nel rispetto dei limiti dimensionali e temporali di cui all'articolo 14.
2. Le insegne di esercizio possono contenere messaggi pubblicitari (marchi, simboli grafici, disegni o scritte che non si riferiscano all'attività svolta dall'esercizio), purché non occupanti una superficie superiore al 30% della superficie complessiva dell'insegna. In caso di percentuali maggiori l'insegna si identifica quale impianto pubblicitario.
 3. L'esclusione dal regime autorizzativo di cui al presente articolo non esonera dal pagamento della tassa sulla pubblicità, se dovuta.
 4. L'esclusione dal regime autorizzativo non esonera dagli adempimenti di cui al comma 1 degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, in presenza di vincoli di carattere culturale e/o paesaggistico, né dagli adempimenti previsti dalla normativa urbanistico/edilizia vigente.
 5. L'esclusione dal regime autorizzativo non esonera il titolare dagli obblighi sulla sicurezza previsti dall'art. 54 del DPR 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada" purché compatibili. In particolare
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, c. 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'ente competente al rilascio.

TITOLO II – NORME COMUNI AI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 5 – Norme Generali

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non possono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. Il posizionamento di insegne di esercizio, sorgenti luminose, cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti indicati all'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 495/92 e precisamente:
 - e) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - f) in corrispondenza delle intersezioni;
 - g) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - h) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - i) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - j) sui ponti e sui sottoponti non ferroviari;
 - k) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - l) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
3. Il posizionamento di insegne di esercizio, sorgenti luminose, cartelli e altri mezzi pubblicitari è consentito nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) m 30 per le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) m 25 lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e le intersezioni;
 - c) m 20 dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) m 25 dagli imbocchi delle gallerie;
 - e) m 2 dal limite della carreggiata e, in presenza di marciapiede, dal cordolo dello stesso.

4. In deroga al punto e) di cui al comma precedente, nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e parallelamente al senso di marcia dei veicoli, vi sia la presenza, a distanza inferiore a m 2,00 dalla carreggiata, di muri, costruzioni fisse o filari di alberi di altezza non inferiore a m 1,50, è ammesso il posizionamento di insegne di esercizio, sorgenti luminose, cartelli e altri mezzi pubblicitari in allineamento con il muro e con i tronchi degli alberi e comunque a non meno di m 0,50 dal ciglio del marciapiede.
5. Le insegne di esercizio, le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, aggettanti dalla facciata dell'edificio e sporgenti su sede stradale, devono essere collocati con il loro bordo inferiore ad una altezza di almeno m 5,10 dal piano della carreggiata. Qualora gli stessi siano arretrati rispetto al bordo del marciapiede di almeno m 0,50, tale altezza può essere ridotta rispettivamente a m 3,50 per un posizionamento a bandiera e a m 2,50 negli altri casi.
6. Le deroghe ai limiti di cui ai commi precedenti sono disciplinate dal Titolo III del presente Regolamento.
7. In ogni caso il posizionamento di insegne di esercizio, sorgenti luminose, cartelli e altri mezzi pubblicitari non deve creare ostacolo alla circolazione pedonale, anche in relazione ai limiti della L. 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 6 - Pubblicità in prossimità di edifici o nelle aree tutelate dai beni culturali

1. La collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni culturali, così come identificati dal D. Lgs n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è assoggettata agli adempimenti previsti dal citato decreto.

Art. 7 – Pubblicità in prossimità di edifici o nelle aree tutelate dai beni paesaggistici

1. La collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici, così come identificati dal D. Lgs n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è assoggettata agli adempimenti previsti dal citato decreto.

Art. 8 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Nel Centro Storico, nei nuclei originari di S. Croce, Prosecco e Contovello e nei borghi originari, le insegne di esercizio, sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) avere caratteri indipendenti con elementi luminosi che generano una luce diretta schermata o indiretta e riflessa sull'intonaco;
 - b) avere le apparecchiature elettriche inserite all'interno dell'esercizio e cavi elettrici non visibili;
 - c) non sono consentite insegne luminose a bandiera.
2. I mezzi pubblicitari luminosi devono essere contenuti entro una figura geometrica che non può essere quella di disco o di triangolo, ad eccezione del simbolo delle farmacie.
3. L'uso del colore rosso e verde dovrà essere limitato di norma alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque essere prevalente sulla superficie del mezzo pubblicitario luminoso. E' comunque escluso l'uso dei colori rosso e verde in corrispondenza delle intersezioni.

4. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m 25,00, è vietato l'uso dei colori rosso e verde in tutti i mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di m 5,00 dal bordo della carreggiata. Tali distanze minime sono ridotte rispettivamente a m 5,00 e a m 3,00 per le insegne di esercizio contenenti i marchi depositati relativi all'attività esercitata posizionate parallelamente al senso di marcia, a condizione che le dimensioni di tali marchi non superino mq 0,50.
5. Sono vietati i mezzi pubblicitari a luce intermittente.
6. Le sorgenti luminose supportate da fari, lampioni, neon, ecc. non devono sporgere più di cm 30 dalla superficie della facciata.
7. Dai divieti di cui ai punti precedenti sono escluse le insegne a bandiera necessarie ad identificare i servizi di generi di monopolio, i posti telefonici pubblici, le farmacie, i posti di pronto soccorso e gli alberghi, limitatamente ai simboli grafici o disegni previsti dalle vigenti norme per questi esercizi.

TITOLO III – CARATTERISTICHE DEI SINGOLI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 9 - Insegne di Esercizio

1. La collocazione delle insegne di esercizio deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 2, lettera c) del presente Regolamento (ubicazione lungo le curve), a condizione che il mezzo pubblicitario sia collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o a m 2,00 dal limite della carreggiata e, in presenza di marciapiede, dal cordolo dello stesso.
2. La collocazione delle insegne di esercizio deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 2, lettera b) del presente Regolamento (ubicazione in corrispondenza di intersezioni), a condizione che il mezzo pubblicitario sia collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti, non superi le dimensioni di mq 1,00 per vetrina o ingresso.
3. I limiti di cui all'articolo 5, comma 3 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti (o alle costruzioni fisse o alle recinzioni qualora pertinenze accessorie dell'attività), o ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 2 metri.
4. I limiti di cui al comma 3 dell'articolo 5 non si applicano alle insegne di esercizio a bandiera relative a rivendite di generi di monopolio, posti telefonici pubblici, farmacie, posti di pronto soccorso, alberghi purché non contenenti simboli grafici o disegni non previsti dalle vigenti norme per questi esercizi, purché posizionate ad almeno m 10,00 dall'impianto semaforico e di superficie non superiore a mq 1,00 per senso di marcia.
5. La collocazione delle insegne di esercizio a bandiera deroga all'articolo 5 comma 3, lettera e), del presente Regolamento (distanza dal limite della carreggiata).
6. Entro il centro storico, nelle zone dei nuclei originari di S. Croce, Prosecco e Contovello e nelle zone dei borghi originari, le insegne di esercizio sono soggette alle seguenti limitazioni:
 - a) mq 4,00 se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati; superfici maggiori potranno essere autorizzate in ragione della particolare dimensione dell'attività (grandi magazzini, centri commerciali, sedi principali di banche e assicurazioni, ecc.), con il limite massimo di mq 6,00;

- b) mq 2,00 se trattasi di insegne a bandiera e mq 4,00 per insegne a bandiera relative agli alberghi; superfici maggiori potranno essere autorizzate in ragione della particolare dimensione dell'attività (grandi magazzini, centri commerciali, sedi principali di banche e assicurazioni, ecc.), con il limite massimo rispettivamente di mq 3,00 e mq 6,00; le superfici indicate si riferiscono a ciascun senso di marcia;
 - c) per ogni esercizio è ammessa, ove compatibile, una sola insegna a bandiera. La sua superficie non verrà conteggiata nel calcolo delle dimensioni delle eventuali insegne di esercizio parallele al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti;
 - d) la superficie dell'insegna non deve essere superiore ad 1/8 della superficie del foro di facciata, qualora l'insegna di esercizio sia posta sul serramento vetrina;
7. Nelle altre zone le insegne di esercizio non devono superare la superficie di mq 6, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di mq 20. Qualora la superficie della facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq 100, fino a limite di mq 50.
 8. Per ciascun albergo è consentita la collocazione sulle pensiline esistenti a protezione dell'ingresso di insegne di esercizio nei limiti complessivi di mq 1,5 in aggiunta a quanto già previsto negli articoli precedenti.
 9. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti si riferiscono alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari delle singole attività, per ciascuna strada interessata.
 10. In ogni zona è vietata, all'esterno degli esercizi commerciali, l'apposizione di lanterne o similari, verdi o rosse, anche se prive di sorgenti luminose.
 11. La collocazione delle insegne di esercizio deve essere conforme a quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio comunale per quanto attiene al rispetto delle parti ornamentali e dei rivestimenti di pregio delle facciate degli edifici.

Art 10. - Preinsegne

1. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1,00 x m 0,20 e superiori di m 1,50 x m 0,30. Le stesse non devono contenere messaggi pubblicitari diversi da quello dell'attività segnalata. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
2. I limiti di cui al comma 3 dell'articolo 5, ad eccezione di quelli relativi alle intersezioni che sono ridotti a m 10 e nel rispetto del punto e), non si applicano alle preinsegne collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati.
3. E' consentita, di norma, l'installazione di una sola preinsegna, nei soli casi in cui faciliti il reperimento di esercizi non ben identificabili dalla sede stradale e comunque in zone periferiche della città.

Art. 11 - Cartelli

1. La collocazione dei cartelli è ammessa, nel rispetto del presente Regolamento, unicamente in prossimità di esercizi e attività legate al messaggio pubblicitario contenuto nel cartello medesimo.
2. I limiti di cui al comma 3 dell'articolo 5, ad eccezione di quelli relativi alle intersezioni che sono ridotti a m 10 non si applicano ai cartelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati.
3. Entro la zona del centro storico, nelle zone dei nuclei originari di S. Croce, Prosecco e Contovello e nelle zone dei borghi originari, i cartelli non devono superare la superficie di mq 3. Superfici maggiori potranno essere autorizzate in ragione della particolare dimensione dell'attività (grandi magazzini, centri commerciali, sedi principali di banche e assicurazioni, ecc.) e comunque fino ad un massimo di mq 6.
4. Nelle altre zone i cartelli non devono superare la superficie di mq 6.

Art. 12 - Impianto di pubblicità o propaganda

1. Gli impianti di pubblicità o propaganda sono ammessi nel rispetto del vigente "Piano generale degli impianti pubblicitari" del Comune di Trieste.
2. In deroga al comma precedente, la collocazione di impianti di pubblicità o propaganda è ammessa, nel rispetto del presente Regolamento, unicamente nelle aree di pertinenza di esercizi e attività legate al messaggio pubblicitario contenuto nell'impianto, purché lo stesso non superi di norma la superficie di mq 2.

Art. 13 - Impianti pubblicitari di servizio

1. Gli impianti pubblicitari di servizio sono ammessi, ad esclusione di quelli indicati al successivo punto 2. Gli spazi pubblicitari sugli impianti di servizio supportati da paline o pensiline di fermata autobus non possono occupare uno spazio maggiore di mq 1 per le paline e mq 3 per le pensiline.
2. Gli impianti pubblicitari su transenne parapetonali e dissuasori di sosta sono vietati sull'intero territorio comunale.
3. La pubblicità sugli elementi di arredo urbano è vietata su tutto il territorio comunale, salvo in presenza di apposite convenzioni.

Art. 14 - Striscioni, locandine e stendardi - Promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli

1. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
2. L'esposizione di striscioni è ammessa soltanto nei siti individuati con specifica deliberazione della giunta comunale.
3. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

4. I limiti di cui al comma 3 dell'articolo 5, ad eccezione di quelli relativi alle intersezioni che sono ridotti a m 10, non si applicano a striscioni, locandine e standardi collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati.
5. Gli striscioni devono essere collocati ad un'altezza dal piano della carreggiata non inferiore a m 5,10 e potranno avere una superficie massima di mq 10. Le locandine potranno avere una superficie massima di mq 0,92. Gli standardi potranno avere una superficie massima di mq 4.
6. La pubblicità di eventuali sponsor non potrà superare il 30% della superficie degli striscioni, locandine e standardi cui si riferiscono.
7. In presenza di iniziative di particolare interesse promosse o sostenute da parte dell'Amministrazione comunale potranno essere di volta in volta autorizzate dimensioni diverse o diverse percentuali di spazio riservate agli sponsor.
8. E' vietato utilizzare i supporti dei segnali stradali per la collocazione di locandine.

Art. 15 - Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive e nel rispetto delle distanze dai segnali stradali orizzontali prescritte dal DPR 495/92.

Art. 16 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di rifornimento di carburante e stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

1. Lungo il fronte stradale può essere autorizzata, per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, la collocazione di insegne di esercizio della superficie massima di mq 4, e di cartelli, di sorgenti luminose e di altri mezzi pubblicitari della superficie massima di mq 6 per ogni senso di marcia.
2. All'interno delle stazioni di rifornimento di carburante e stazione di servizio e nelle aree di parcheggio, possono essere collocati insegne di esercizio, sorgenti luminose, cartelli e altri mezzi pubblicitari, la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stesse. Dal computo delle superfici di cui sopra sono esclusi i mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione.

Art. 17 - Pubblicità a messaggio variabile

1. La pubblicità a messaggio variabile è ammessa esclusivamente per gli impianti pubblicitari previsti dal vigente "Piano Generale degli impianti pubblicitari" del Comune di Trieste.

Art. 18 - Gigantografie su ponteggi nei cantieri edili

1. La pubblicità su ponteggi funzionali ad interventi edilizi su edifici nel Centro Storico è ammessa esclusivamente se inserita in modo indelebile in una porzione del telo di grandi dimensioni che riproduca come fondo l'immagine della facciata dell'edificio oggetto di intervento edilizio in un rapporto massimo di 1/4 della superficie della facciata stessa.
2. La pubblicità su ponteggi funzionali ad interventi edilizi su edifici al di fuori del Centro Storico è ammessa esclusivamente se inserita in modo indelebile in una porzione del telo

di grandi dimensioni che riproduca un unico soggetto pubblicitario per ciascun lato dell'edificio, oltre ad eventuali insegne di esercizio preesistenti alla copertura. La porzione del telo non interessata dal soggetto pubblicitario deve coprire tutta la facciata e riprodurre l'immagine della facciata stessa o essere completamente bianca.

3. La pubblicità non può essere inserita su supporto separato e sovrapposto alla composizione grafica, né essere del tipo variabile.
4. I limiti di cui al comma 3 dell'articolo 5, ad eccezione di quelli relativi alle intersezioni che sono ridotti a m 10, non si applicano alle gigantografie.

Art. 19 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica, ad eccezione di quella elettorale, effettuata con qualsiasi mezzo acustico è vietata sull'intero territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni contenute nella disciplina alla propaganda elettorale.
3. Eventuali deroghe a quanto previsto al comma 1 potranno essere autorizzate dal Gabinetto del Sindaco.

TITOLO IV – REGIME AUTORIZZATIVO E SANZIONATORIO

Art. - 20 Autorizzazioni

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di insegne di esercizio, sorgenti luminose, cartelli e altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato e comunque lungo ed in vista delle strade comunali, deve presentare domanda al Comune su apposito modello reso legale. La domanda e i relativi elaborati devono essere firmati in originale dal richiedente; se persona giuridica, dal legale rappresentante o suo delegato.
2. Gli uffici competenti predispongono una apposita modulistica riguardo le modalità di presentazione ed i contenuti delle domande di cui al comma 1, che dovranno prevedere, inoltre, i seguenti allegati obbligatori:
 - a) elaborati progettuali che comprendano la planimetria di inquadramento generale (in scala 1:1000) della zona d'intervento sulla quale andrà indicata la posizione del mezzo pubblicitario e le opportune planimetrie di dettaglio (almeno in scala 1:200) che evidenzino le distanze del manufatto richiesto, rispetto ai segnali stradali, alle intersezioni, agli impianti semaforici ed a quant'altro necessario per la valutazione dell'intervento alla luce della normativa del D. Lgs n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché del presente Regolamento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto e fotomontaggio a colori (sulla planimetria dovranno venir indicati e numerati i coni visuali dei corrispondenti punti di ripresa fotografica);
 - c) bozzetto, quotato in scala adeguata, su cui vanno riportati a colori i testi, i simboli, ecc., del manufatto, corredato da una relazione dettagliata del manufatto pubblicitario;

- d) autodichiarazione ai sensi art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesterà che il manufatto, oggetto della richiesta di autorizzazione, è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e delle strutture coinvolte, nonché della spinta del vento, e delle altre sollecitazioni in modo da garantirne la stabilità, nel rispetto delle normative vigenti; qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui al presente regolamento;
 - e) nel caso di collocazione di sorgenti luminose supportate da fari, lampioni, neon, ecc..., dovrà venir prodotta idonea documentazione prodotta da professionista abilitato o da impiantista la cui ditta sia regolarmente iscritta nel Registro Imprese presso la CCIAA, dalla quale risulti che ciascuna delle sorgenti luminose abbia un'intensità luminosa non superiore alle 150 candele per mq o che, comunque, non provochi abbagliamento;
 - f) nei casi specifici previsti dal D. Lgs n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92 e loro successive modificazioni ed integrazioni, i nulla osta degli Enti proprietari della strada;
 - g) nei casi specifici previsti dal D. Lgs n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni (tutela dei beni culturali e paesaggistici) il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico.
3. Per la collocazione di striscioni, locandine, stendardi e segni orizzontali reclamistici di carattere temporaneo, non sono necessari gli allegati di cui alle lettere a) e b) del comma 2, purché sia chiaramente evidenziata la localizzazione dei mezzi pubblicitari in questione.
 4. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, concede o nega l'intervento proposto.
 5. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni dalla data del provvedimento ed è rinnovabile.
 6. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve venir presentata almeno 30 giorni prima della scadenza allegando la documentazione fotografica dello stato di fatto.
 7. Il rilascio dell'autorizzazione o il rinnovo della stessa è assoggettata al pagamento del corrispettivo dovuto in base al tariffario vigente al momento della richiesta; copia della attestazione di pagamento deve essere allegata alla domanda.
 8. Per la collocazione di locandine lungo la strada la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da un deposito cauzionale di Euro 1.000,00 a garanzia della completa rimozione dei mezzi pubblicitari a fine manifestazione.
 9. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della realizzazione di quanto autorizzato in conformità alle prescrizioni impartite, di verificare e mantenere in condizioni di sicurezza l'oggetto dell'autorizzazione e di procedere alla rimozione del mezzo in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione.

Art. 21 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 23 del vigente Codice della Strada.
2. L'accertamento delle irregolarità ed il relativo verbale verrà eseguito dall'Area Polizia Municipale a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del manufatto abusivo. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
3. In caso d'inerzia, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione dell'atto, la rimozione dei mezzi abusivi verrà eseguita d'ufficio dall'Area Lavori Pubblici.
4. Il recupero dei mezzi rimossi e giacenti presso i depositi comunali potrà avvenire solamente previa esibizione dell'attestazione di pagamento delle spese di rimozione sostenute, eventualmente detratte, ove previsto, dal deposito cauzionale.
5. I mezzi rimossi, trascorsi 60 giorni di giacenza presso i depositi comunali saranno conferiti alle discariche autorizzate, con l'addebito delle relative spese.

TITOLO V - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 22 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce il Regolamento comunale sulla pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del comune di Trieste approvato con delibera consiliare n. 92 dd. 23/10/2000.
2. Le autorizzazioni ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, emesse prima dell'approvazione del presente regolamento, restano valide fino alla loro scadenza.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il mese successivo all'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.